

Gen. 459

BOLLETTINO UFFICIALE

DEGL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(Pubblicazione mensile)

Anno III Mogadiscio, 25 Novembre 1952 Supplemento N. 1 al **N. 11**

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

1952

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 18 rep. del 14 novembre 1952: Disposizioni per la liquidazione delle competenze arretrate ai somali già dipendenti da enti civili e militari degli ex Governi dell'A.O.I. 563

1952

DECRETI:

DECRETO n. 165 rep. del 14 novembre 1952: Norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 18 del 14 novembre 1952 569

PARTE PRIMA

ORDINANZA N. 18 Rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

CONSIDERATO che con l'Ordinanza 20 del 24 maggio 1950, si è provveduto alla emanazione di norme per la liquidazione delle competenze arretrate ai militari somali, al personale armato dipendente dalle autorità civili, nonché agli impiegati civili somali di ruolo già dipendenti dal R. Governo della Somalia Italiana;

CONSIDERATO che ragioni di equità consigliano di estendere — per quanto possibile — le norme di cui alla citata Ordinanza anche ai militari somali, al personale armato dipendente dalle autorità civili, nonché agli impiegati civili di ruolo già dipendenti, all'atto dell'occupazione dei singoli territori, dagli altri Governi dell'A.O.I.;

CONSIDERATO che, riferendosi la liquidazione a un precedente rapporto tra il detto personale ed il Governo Italiano, la spesa non grava sul bilancio dell'A.F.I.S. e che si tratta pertanto di materia sulla quale non occorre consultare il Consiglio Territoriale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della dichiarazione annessa alla Convenzione Fiduciaria per il Territorio della Somalia;

ORDINA

Art. 1.

I somali, già appartenenti nel 1941, e fino all'atto dell'occupazione di singoli Governi dell'A. O. I., alle Forze Armate, al personale civile assimilato ed al personale civile di ruolo, i quali siano nati ed abbiano stabile residenza nel territorio attualmente sotto Amministrazione Fiduciaria Italiana, sono considerati — al solo fine della liquidazione degli assegni arretrati — in servizio fino al 15 settembre 1947, data di entrata in vigore del trattato di pace.

Anche agli stranieri giuridicamente equiparabili ai somali, appartenenti nel 1941 e fino all'atto dell'occupazione dei singoli Governi dell'A.O.I., alle

FF. AA., al personale civile assimilato ed al personale civile di ruolo i quali abbiano stabile residenza nel territorio attualmente sotto Amministrazione Fiduciaria Italiana, almeno dal 10 giugno 1940, sono applicabili le norme di cui alla presente Ordinanza.

Agli appartenenti alle predette categorie — esclusi coloro che dipendevano dagli Enti militari e civili del Governo della Somalia per i quali è già stato provveduto ai sensi dell'Ordinanza 20 del 20-5-1950, — saranno corrisposte le competenze arretrate per il periodo compreso fra la data di occupazione dei singoli territori ove gli interessati erano in servizio, e la data del 15 settembre 1947, nella seguente misura:

- a) — appartenenti alle Forze Armate e al personale civile assimilato, le competenze previste dalla tabella esposta nell'art. 5 della presente Ordinanza;
- b) — appartenenti al personale civile di ruolo, le competenze previste dalla tabella di cui all'art. 6 della presente Ordinanza.

Art. 2.

I militari somali beneficieranno della corresponsione degli arretrati nella misura unica della paga massima spettante per il rispettivo grado, secondo la tabella allegata al Decreto Vicereale n. 1681 del 18 novembre 1940, qualunque sia l'anzianità dell'interessato ed indipendentemente dal carico di famiglia.

Al personale somalo delle categorie assimilate verranno corrisposte le competenze massime previste per i militari dei gradi corrispondenti, sempre indipendentemente dall'anzianità dell'interessato e dal carico di famiglia.

Art. 3.

Oltre alle spettanze previste dal citato Decreto, ai militari somali verrà corrisposto un premio di congedamento nella seguente misura:

Jusbasci — Capo Comandante	e gradi corrispondenti:	mesi 12 di paga
B. Basci — Capo Banda Dubat	e » » »	10 » »
Muntaz — Sotto Capo Banda	e » » »	8 » »
Uachil — Zaptiè - ascari	e » » »	6 » »

Un premio di licenziamento sarà concesso nella stessa misura al personale somalo delle categorie assimilate.

Art. 4.

Al personale civile somalo di ruolo verranno corrisposte le competenze previste per ciascuna categoria dalle disposizioni in vigore nell'epoca. Verrà corrisposto inoltre un premio di licenziamento pari a 15 mensilità della paga percepita.

Art. 5.

Per i militari somali e il personale somalo delle categorie assimilate la liquidazione sarà adeguata al numero delle mensilità comprese tra la data di occupazione ed il 15 settembre 1947, nella misura stabilita dalla seguente tabella:

GRADI	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di congedamento o di licenziamento	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di congedamento o di licenziamento
Jusbasci-Capo Comandante Dubat - Capo e Sottocapo conducente Autoparco	£ 29,17 pari a So. 0,333	£ 875,10 pari So. 9,998
B. Basci-Capo Banda Dubat - Capo Gogle - B. Basci Guardia Armata Autoparco - Conducente I-II-III cl. dell'Autoparco . . .	£ 21,10 pari a So. 0,241	£ 633,00 pari So. 7,233
Muntaz - Sottocapo Dubat - Sottocapo Gogle - Muntaz della Guardia Armata dell'Autoparco - Aiutanti meccanici Autoparco	£ 16,56 pari a So. 0,189	£ 496,80 pari So. 5,677
Uachil Zaptiè - Aiutanti conducenti Autoparco . . .	£ 13,55 pari a So. 0,154	£ 406,50 pari So. 4,645
Ascari - Dubat - Gogle - Allievi Aiutanti Autoparco - Ascari Autoparco . . .	£ 12,20 pari a So. 0,138	£ 366,00 pari So. 4,181

Art. 6.

Per il personale civile di ruolo la liquidazione sarà adeguata al numero delle mensilità comprese fra la data di occupazione ed il 15 settembre 1947, nella misura stabilita dalla seguente tabella :

GRADI	Assegni giornalieri comprensivi della quota giornaliera del premio di licenziamento	Assegni mensili comprensivi della quota del premio di licenziamento
CADI		
Classe speciale	£ 36,37 pari a So. 0,415	£ 1091,10 p. So. 12,468
1 ^a Classe	£ 23,05 pari a So. 0,268	£ 705,90 p. So. 8,067
2 ^a »	£ 19,69 pari a So. 0,225	£ 590,70 p. So. 6,755
3 ^a »	£ 13,55 pari a So. 0,154	£ 406,50 p. So. 4,645
INTERPRETI		
Classe speciale	£ 29,95 pari a So. 0,342	£ 898,50 p. So. 10,268
1 ^a Classe	£ 22,66 pari a So. 0,253	£ 679,80 p. So. 7,768
2 ^a »	£ 16,36 pari a So. 0,185	£ 490,80 p. So. 5,609
3 ^a »	£ 11,41 pari a So. 0,130	£ 342,30 p. So. 3,908
CARANI		
1 ^a Classe	£ 23,53 pari a So. 0,268	£ 705,90 p. So. 8,067
2 ^a »	£ 16,36 pari a So. 0,185	£ 490,80 p. So. 5,609
3 ^a »	£ 12,36 pari a So. 0,141	£ 370,80 p. So. 4,237
4 ^a »	£ 10,22 pari a So. 0,116	£ 306,60 p. So. 3,504
DATTILOGRAFI		
1 ^a Classe	£ 29,95 pari a So. 0,342	£ 898,50 p. So. 10,268
2 ^a »	£ 23,53 pari a So. 0,268	£ 705,90 p. So. 8,067
3 ^a »	£ 19,69 pari a So. 0,225	£ 590,70 p. So. 6,755
4 ^a »	£ 17,35 pari a So. 0,198	£ 520,50 p. So. 5,948
5 ^a »	£ 14,26 pari a So. 0,162	£ 427,80 p. So. 4,889
INFERMIERI		
1 ^a Classe	£ 19,69 pari a So. 0,225	£ 590,70 p. So. 6,755
2 ^a »	£ 14,70 pari a So. 0,167	£ 441,00 p. So. 5,040
3 ^a »	£ 12,36 pari a So. 0,141	£ 370,80 p. So. 4,237
4 ^a »	£ 10,22 pari a So. 0,116	£ 306,60 p. So. 3,504
CUSTODI		
Classe speciale	£ 19,69 pari a So. 0,225	£ 590,70 p. So. 6,755
1 ^a Classe	£ 15,21 pari a So. 0,173	£ 456,30 p. So. 5,214
2 ^a »	£ 13,55 pari a So. 0,154	£ 406,50 p. So. 4,645
3 ^a »	£ 10,69 pari a So. 0,122	£ 320,70 p. So. 3,665

Art. 7

Gli arretrati di soprassoldo per medaglie al valor militare già concesse, verranno corrisposti dalla data dell'ultimo pagamento risultante del libretto in possesso dell'interessato, fino alla data del 31 marzo 1950. In mancanza del libretto, gli interessati sono tenuti ad esibire le medaglie al valor militare (sulle quali sono incise le generalità del decorato) ed in tal caso gli arretrati di soprassoldo verranno corrisposti dalla data di occupazione del territorio fino al 31 marzo 1950.

La misura della corresponsione sarà le seguente:

- a) — medaglia d'argento al V. M. £. 62,50 mensili pari a So. 0,702;
- b) — medaglia di bronzo al V. M. £. 25,00 mensili pari a So. 0,285;

Per le mensilità successive provvederanno gli organi competenti.

Art. 8.

Per i militari somali ed il personale somalo delle categorie assimilate, deceduti in combattimento durante le operazioni di guerra degli anni 1940-41, sarà concesso — ai genitori o ai figli del defunto — un sussidio nella misura di 36 mensilità degli assegni previsti nella colonna 2 della tabella di cui al precedente art. 5. Gli eredi, compresi nei predetti gradi di parentela, saranno designati, caso per caso, dal Cadi competente per territorio.

Art. 9.

Per procedere alle liquidazioni di cui alla presente Ordinanza è costituita una Commissione, con sede in Mogadiscio, nominata con Decreto dell'Amministratore.

Art. 10.

Le competenze arretrate di cui alla presente Ordinanza saranno corrisposte solamente nei casi in cui il richiedente avrà fornito sicura prova del suo diritto.

I richiedenti potranno comprovare il proprio diritto con documentazione scritta dell'epoca ovvero con precise ed esaurienti testimonianze rese, per i militari e gli assimilati, da graduati preferibilmente appartenenti allo stesso Reparto e, per i civili, rese da impiegati di ruolo dell'epoca.

Art. 11.

I richiedenti la cui domanda di liquidazione è stata respinta per non riconosciuto diritto, hanno facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla Commissione di cui al precedente art. 9 entro il quinto giorno della comunicazione negativa ricevuta dal Residente.

I reclami dovranno essere inoltrati esclusivamente tramite la Residenza

ed è competente a decidere il Presidente della Commissione il cui giudizio è inappellabile.

Art. 12.

Per il personale somalo, militare e civile, che abbia prestato servizio, a qualunque titolo, alle dipendenze delle autorità britanniche, la liquidazione sarà decurtata di tante mensilità, comprese le quote proporzionali del premio di congedamento o di licenziamento, quanti sono stati i mesi di servizio prestato alle dipendenze delle autorità predette, indipendentemente dalla misura della retribuzione percepita.

Art. 13.

Gli eventuali depositi fiduciari affidati dai militari somali ai Comandi di Reparto saranno rimborsati a vista, esclusivamente previa presentazione di ricevuta originale rilasciata dal Comandante dell'epoca, documento che dovrà essere allegato al titolo di pagamento.

Art. 14.

I pagamenti per assegni, soprassoldo di medaglie al valore, rimborso di depositi fiduciari, previsti dalla presente Ordinanza, saranno effettuati al cambio di Lire Italiane 87,50 per somalo.

Art. 15.

Chiunque, nel presentare la richiesta, fa uso di documenti falsi, afferma fatti non conformi al vero, o, deponendo come testimonio, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito ai sensi di legge.

Art. 16.

L'Amministratore emanerà con Decreto le norme di coordinamento e di carattere integrativo e complementare occorrenti per la completa attuazione della presente Ordinanza.

Mogadiscio, li 14 novembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canine

DECRETO N. 165 Rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 4 novembre 1951, n. 1301, che ratifica l'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia sotto Amministrazione Italiana e dà ad esso piena ed intera esecuzione;

VISTA l'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952 relativa alla liquidazione di competenze arretrate ai somali già appartenenti alle Forze Armate, al personale civile assimilato ed al personale civile di ruolo dei Governi dell'A.O.I.

RITENUTO che è necessario procedere alla emanazione delle norme di carattere integrativo e complementare di cui all'art. 16 della citata Ordinanza;

DECRETA:

Art. 1.

Le norme emanate con l'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, non si riferiscono agli ex militari somali ed al personale civile somalo, già in servizio, nel 1941, presso Enti militari e civili dipendenti dal Governo della Somalia Italiana, per i quali l'accettazione delle richieste delle competenze arretrate, ai sensi dell'Ordinanza n. 20 del 24-5-1950, è stata chiusa alla data del 31 dicembre 1951, ai termini dell'Ordinanza n. 14 del 1° settembre 1951.

Art. 2.

Coloro che intendono richiedere la liquidazione delle competenze arretrate di cui all'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, dovranno presentarsi personalmente al Comando Stazione Carabinieri nella cui circoscrizione hanno abituale residenza non oltre il giorno 28 febbraio 1953.

Le richieste presentate dopo tale termine non saranno accettate

Art. 3.

I Comandi di Stazione Carabinieri, all'atto della presentazione dei richiedenti i quali denuncino la posizione di servizio prevista dall'art. 1 dell'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, adotteranno la seguente procedura:

1.) — accerteranno le generalità complete e la località di abituale residenza dell'interessato;

2.) — per ciascuno di coloro, che sarà in grado di fornire le prove del diritto alla liquidazione, secondo quanto disposto dall'art. 10 della Ordinanza stessa, compileranno i seguenti documenti:

a) — modello uno — verbale d'interrogatorio — (riportato nell'allegato uno) — deve essere redatto in triplice esemplare e contenere tutti i dati ivi richiesti, in base a precisazioni fornite dallo interessato e, in caso di mancanza di documenti probatori della epoca, convalidate dai testi i quali, come il richiedente stesso, sono tenuti a firmare

con le norme d'uso (firma o impronta digitale) le dichiarazioni riportate a tergo del modello stesso.

La dichiarazione di abituale residenza del richiedente nel territorio di giurisdizione deve essere convalidata dal Capo Cabila o Rer il quale è tenuto a firmare l'apposita formula trascritta a tergo del modello.

Il modello uno deve essere completato con la trascrizione del numero d'ordine del tagliando di prenotazione come indicato nella successiva lettera b), e deve essere firmato dal Comandante della Stazione.

- b) — modulo di presentazione a madre e figlia — (riportato nell'allegato 2) — deve essere completato dei dati ivi richiesti e progressivamente numerato secondo l'ordine di presentazione del richiedente.

Il tagliando, sul quale deve essere trascritto solamente il numero d'ordine e la indicazione della Residenza cui l'interessato deve presentarsi nel periodo previsto per la liquidazione, deve essere consegnato al richiedente e costituisce l'unico documento valido per dimostrare la richiesta fatta.

La mancata esibizione del tagliando alla Residenza — qualunque ne sia la causa — esclude il diritto alla liquidazione.

- c) — Il numero d'ordine assegnato al tagliando di presentazione dovrà essere riportato nell'apposito spazio sui tre esemplari del modello uno, come precisato nella precedente lettera a).
- d) — i documenti esibiti dagli interessati a convalida della richiesta di liquidazione, dovranno essere indicati nell'apposito spazio del modello uno e restituiti agli interessati stessi dopo avervi apposto il visto in modo ben visibile ed indelebile.

- 3.) — Trasmetteranno :

- settimanalmente — alla Commissione in Mogadiscio, i modelli uno compilati (in triplice esemplare) accompagnati da elenco numerico di trasmissione;
- a fine prenotazioni (28 febbraio 1953) — alla Residenza competente per giurisdizione le matrici rispondenti ai taglianti distribuiti;
- a fine prenotazioni (28 febbraio 1953) — alla Commissione in Mogadiscio, i moduli non adoperati.

Art. 4.

Per i richiedenti attualmente alle armi alle dipendenze di Comandi o Reparti del Corpo di Sicurezza della Somalia o del Corpo di Polizia, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, gli accertamenti e la compilazione dei documenti di cui al precedente art. 3, verranno effettuati a cura dei Comandanti di Reparto entro lo stesso limite di tempo stabilito per i militari in congedo.

I Comandi predetti cureranno la trasmissione dei modelli uno (in triplice esemplare) alla Commissione in Mogadiscio e trasmetteranno alla Residenza vicina le matrici dei tagliandi rilasciati ai singoli interessati.

Il pagamento delle competenze arretrate agli aventi diritto verrà effettua-

to dalle Residenze nello stesso periodo stabilito per la liquidazione degli ex militari in congedo.

Art. 5.

La Commissione di cui all'art. 9 dell'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, è costituita come segue:

Presidente — Ministro Plenipotenziario Mario Canino — Segretario Generale dell'A.F.I.S.

Membri — Ten. Col. Ftr. spe. Belli dell'Isca Riccardo — Delegato del Presidente.

Tenente Ftr. spe. Di Giorgi Francesco.

Maresciallo Capo Abdulla Mohamed Elmi — Averghedir — Saad.

Art. 6.

La Commissione, all'atto della ricezione dei modelli uno trasmessi dai singoli Comandi, provvederà ai seguenti incumbenti:

- a) — controllo dei nominativi, per riscontro nell'archivio generale relativo alle liquidazioni già effettuate a favore del personale dipendente dall'ex Governo della Somalia Italiana;
- b) — esame delle singole richieste, conteggio e trascrizione, nell'apposito spazio dei modelli uno, dell'importo spettante a ciascuno come da tabelle esposte negli articoli 5 e 6 dell'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952;
- c) — inoltre alle singole Residenze competenti dei modelli uno completati (in triplice esemplare), per la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Le Residenze competenti per territorio provvederanno al pagamento delle competenze arretrate agli aventi diritto, nella misura per ciascuno stabilita dalla Commissione, entro il periodo di tempo compreso fra il 15 maggio e il 30 giugno 1953.

La mancata presentazione degli interessati entro il predetto periodo di tempo o la mancata esibizione del tagliando di prenotazione, comporta il decadimento del diritto.

Art. 8.

Le Residenze, per effettuare i pagamenti, adotteranno la seguente procedura:

- a) — controlleranno che il tagliando di presentazione sia effettivamente esibito dall'avente diritto le cui generalità sono riportate nel modello uno distinto dallo stesso numero del tagliando, nonchè sulla matrice ricevuta dal Comando che ne ha curato la compilazione;
- b) — compileranno — per ciascun richiedente ammesso alla liquidazione — l'ordine di pagamento modello tre (riportato nell'allegato tre) corrispondendo all'interessato la somma già segnata dalla Commissione nel rispondente modello uno;

- c) — assegneranno — all'atto del pagamento — nell'apposito spazio contenuto nel modello uno e nel modello tre — il numero d'ordine strettamente progressivo dei pagamenti effettuati;
- d) — l'ordine di pagamento modello tre dovrà essere quietanzato, con le modalità d'uso, direttamente dal beneficiario della liquidazione (o dall'erede designato ai sensi dell'art. 8 dell'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952), a carico del quale dovrà gravare la tassa di quietanza mediante applicazione sul modello stesso di marche da bollo in misura del 0,20 per cento o frazione di cento,
- e) — ciascun ordine di pagamento dovrà essere corredato del primo esemplare del rispondente modello uno. La predetta documentazione, alla data di cessazione dei pagamenti, stabilita nel precedente art. 7, dovrà essere trasmessa al competente Commissariato Regionale unitamente al prescritto riepilogo di gestione (redatto in duplice esemplare), versando altresì il residuo dei fondi ricevuti.
- f) — trasmetteranno — settimanalmente — alla Commissione in Mogadiscio il secondo esemplare del modello uno relativo alle liquidazioni già effettuate, corredato del tagliando di presentazione ritirato all'interessato;
- g) — tratteranno in archivio il terzo esemplare del modello uno relativo alle liquidazioni effettuate;
- h) — alla data del 1° luglio 1953, restituiranno alla Commissione in Mogadiscio i modelli uno (in triplice esemplare) relativi alle liquidazioni non corrisposte.

Art. 9.

I Commissariati Regionali riceveranno in tempo debito l'assegnazione fondi complessiva per tutti i pagamenti di competenze arretrate da effettuare dalle dipendenti Residenze e provvederanno alla immediata distribuzione dei fondi stessi alle singole Residenze secondo l'importo che verrà precisato dalla Commissione.

A termine dei pagamenti, raccoglieranno la documentazione versata dalle Residenze, secondo quanto disposto alla lettera e) del precedente art. 8, e compileranno un unico rendiconto (in triplice esemplare) che verrà inoltrato per la revisione alla Commissione in Mogadiscio, unitamente agli eventuali residui dei fondi non erogati.

Art. 10.

La Commissione, alla conclusione dei pagamenti effettuati presso tutte le Residenze, provvederà:

- a) — al controllo dei rendiconti dei Commissariati Regionali;
- b) — alla registrazione dei pagamenti effettuati in partitari intestati alle singole Residenze;
- c) — alla trascrizione dei nominativi liquidati nei registri generali della forza per Reparto di appartenenza;
- d) — alla inserzione del secondo esemplare dei singoli modelli uno nell'archivio generale delle liquidazioni effettuate (in ordine alfabetico);

- e). — alla trasmissione dei rendiconti revisionati all'Ufficio Affari Interni dell'A.F.I.S. cui è devoluto il compito della somministrazione fondi ai Commissariati Regionali per il pagamento delle competenze arretrate previste dall'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952.
- f) — alla trasmissione al Comando Corpo di Sicurezza di elenco nominativo contenente le generalità del personale cui è stato corrisposto il soprassoldo per medaglie al valor militare ai sensi dell'art. 9 della Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952.

Art. 11

I Commissari Regionali e i Residenti emaneranno tempestivamente appositi bandi e si serviranno di ogni altro mezzo atto a dare, nel territorio di propria giurisdizione, la massima diffusione alle disposizioni e alle norme di cui all'Ordinanza N. 18 del 14 novembre 1952, e al presente Decreto.

Mogadiscio, li 14 novembre 1952.

p. L'AMMINISTRATORE
Canino

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
Commissione Liquidazione Arretrati Militari Somali (C. L. A. M. S.)
 (da compilarsi in triplice esemplare)

COMANDO
 (Timbro lineare)

Tagliando N. del

Verbale d'interrogatorio

Grado Nome e paternità
(1 - 2 - 3 e 4 nome)
 Cabila Rer Sottorer Domicilio
 Ultimo Reparto di appartenenza
 Nominativi dei due superiori diretti } Ufficiale
 } Graduato somalo
 Data e località di allontanamento dal Reparto: li a:
 Ricompense al V. M. (documentate)
 Servizio reso dipenden- } dal al Mensilità N.
 za Autorità britanniche } presso
 Eventuali depositi fiduciari L. come da ricevuta originale allegata.
 Documenti comprovanti la denunciata posizione

(Vedi dichiarazioni a tergo)

Decisioni della Commissione

In base agli elementi di giudizio acquisti, si delibera la corresponsione, a cura della
 Residenza di
 di L pari a So. per N. mensilità.
 Mogadiscio, li 195

L'Ufficiale Membro
 Ten. F. Di Giorgi

Il Delegato del Presidente
 Ten. Col. R. Belli dell'Isca

Il Componente Somalo
 Maresciallo Abdulla Mohamed - Averghedir

N. d'ordine
 (da apporre all'atto della liquidazione)

Residenza di

Ritirato il tagliando N. della Stazione dei CC. di
 si corrispondono all'intestatario del presente modello So. con ordine di pagamento
 N. in data Il Residente

Bollo
 d'ufficio

COMANDO

(Timbro lineare)

Dichiaro che le notizie retroscritte da me date rispondono esattamente alla mia posizione di servizio nel 1941, all'atto dell'occupazione del territorio.

Firma o impronta digitale:
del richiedente (1° - 2° e 3° nome - Cabila e Rer)

Noi sottoscritti:

1) domiciliato a:
(1° - 2° e 3° nome - Cabila e Rer)
già in servizio nel 1941 presso il
(unità - reparto)
col grado di

2) domiciliato a:
(1° - 2° e 3° nome - Cabila e Rer)
già in servizio nel 1941 presso il
(unità - reparto)
col grado di

dichiariamo sotto la nostra personale responsabilità che il somalo sopraindicato nel mese del 1941 prestava servizio presso il
dislocato a col grado di

Firma o impronta digitale del 1° teste:

Firma o impronta digitale del 2° teste:

Io sottoscritto (Capo Cabila o Rer) dichiaro che il richiedente dimora nel territorio di giurisdizione di (La dichiarazione del capo cabila è richiesta solo per i militari in congedo)

Firma o impronta digitale del (Capo Cabila o Rer)

..... li 19.....



IL
Comandante di reparto o stazione CC

Stazione di Polizia di _____

Il _____
(1°/2°/3°/4° nome)

Cabila _____ Rer _____ Sottorer _____

Dimorante _____

già in servizio col grado di _____
(o qualifica)

fino al mese di _____ **1941**

presso il _____
(Unità o Ente)

di stanza a _____ territorio di _____
(località) (Governo)

si è presentato in data odierna a questa Stazione ed ha
richiesto la liquidazione delle competenze arretrate.

Gli è stato rilasciato il tagliando di presentazione N. _____

_____ li _____



Il Comandante la Stazione

Stazione di Polizia di _____

ALLA RESIDENZA DI _____

TAGLIANDO DI PRESENTAZIONE N. _____
(da trascrivere il solo numero della matrice)

NOTA BENE

Il possessore del presente tagliando è tenuto a presentarsi alla Residenza sopraindicata entro **45** giorni dal _____ **1953.**

Trascorso tale termine il presente tagliando è da considerarsi annullato.

_____ li _____



Il Comandante la Stazione

(da staccare)

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA
 COMMISSIONE LIQUIDAZIONE ARRETRATI MILITARI SOMALI (C. L. A. M. S.)

Residenza di

(Timbro)

N.

ORDINE NOMINATIVO DI PAGAMENTO

L'Ufficio Cassa del è autorizzato ad effettuare
 il pagamento della somma di (.....) al
 Grado Nome e Paternità

Cabila Rer

Residenza abituale per liquidazione definitiva delle
 competenze arretrate dovute in seguito a domanda presentata in data
 come risulta da allegato Mod. 1 di pari numero in data

La predetta somma corrisponde all'importo dovuto per :

.....
 Paga

Soprassoldo medaglie al V.M.

Gratificazione per

Deposito Fiduciario

giusta quanto previsto dalle disposizioni di carattere generale.

..... , li

PER QUIETANZA

IL RESIDENTE